



REGIONE DEL VENETO

Controllo e Vigilanza sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7.12.2011

*Relazione al Presidente della Giunta Regionale sull'attività
effettuata nel 2015*

A cura della
Sezione EE. LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi
Elettorali e Grandi Eventi
Settore Persone Giuridiche
Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23 30121 VENEZIA
Tel. 041 2795907-5914 Fax 041 279 5920
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
www.regione.veneto.it/web/enti-locali/

Dicembre 2015

Premessa

La Fondazione è un'organizzazione di beni destinati al perseguimento di uno scopo non di lucro, di pubblica utilità, individuato dal fondatore e diretto al soddisfacimento di interessi comuni a più soggetti.

In particolare, la Fondazione si costituisce mediante un atto unilaterale non recettizio, il cosiddetto "negozio di fondazione", atto di autonomia privata originato dalla volontà del fondatore. Tale atto è, primariamente, un atto di disposizione patrimoniale, mediante il quale il fondatore si spoglia, in modo definitivo e irrevocabile, di un complesso di beni che destina a uno scopo non di lucro, di pubblica utilità; secondariamente, è un atto di organizzazione, attraverso il quale il fondatore prevede la struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo, stabilendo criteri di amministrazione e di gestione del patrimonio.

La fondazione può essere costituita per atto tra vivi, per il quale è richiesta la forma dell'atto pubblico, oppure per testamento; in questo secondo caso l'atto di fondazione diventerà efficace al momento dell'apertura della successione.

Solo la Fondazione alla quale è stata riconosciuta la personalità giuridica da parte dell'autorità competente (Prefettura o Regione, a seconda dell'ambito territoriale di operatività e della materia trattata) può legittimamente operare. Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato la fondazione acquista la "autonomia patrimoniale perfetta".

La parte normativa dell'atto costitutivo della fondazione contenente le norme di organizzazione dell'Ente assume la denominazione di "statuto".

Al negozio di fondazione si applica l'art. 16, comma 1, del Codice Civile, che prevede che l'atto costitutivo e lo statuto debbano necessariamente contenere la denominazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione; sono facoltative, invece, le clausole relative all'estinzione e alla trasformazione della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio.

Premessa

L'art. 16, comma 1, del Codice Civile dispone, inoltre, che l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione debbano determinare anche i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

Con il negozio di fondazione il fondatore destina, per il perseguimento dello scopo dell'Ente, un patrimonio, la cui consistenza deve essere adeguata alla realizzazione dello scopo stesso, come disposto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 361/2000.

Il fondatore, peraltro, non partecipa all'esecuzione del negozio di fondazione, essendosi spogliato definitivamente dei beni che ha destinato per il perseguimento dello scopo dell'Ente.

Le fondazioni, come le associazioni, possono acquisire la qualifica di "onlus", presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

L'esecuzione del negozio di fondazione è assegnata a persone diverse dal fondatore, i cd. "amministratori" della fondazione, che agiranno per l'attuazione dello scopo voluto dal fondatore.

Spetta ai soli amministratori determinare i criteri che ritengono più utili per l'amministrazione e la gestione del patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte di terzi. Gli amministratori, nell'esercizio della loro azione, sono vincolati al perseguimento dello scopo voluto dal fondatore, non potendo modificare la destinazione di tali beni.

Premessa

L'organo di amministrazione della Fondazione può essere composto da una o più persone, designate secondo i criteri più vari.

Il fondatore può designare direttamente nell'atto costitutivo le persone alle quali attribuire la carica di amministratore, oppure può riservare tale carica a se stesso e successivamente ai suoi eredi.

La carica di amministratore (temporanea o a vita) può essere riservata, inoltre, a terzi, come enti pubblici o privati, o a persone che ricoprono la titolarità di certi uffici; può essere riservata anche a persone giuridiche, nel qual caso gli amministratori delle stesse diverranno gli amministratori effettivi della Fondazione.

Organi della Fondazione generalmente sono i seguenti:

il Presidente, al quale è attribuita, solitamente, la legale rappresentanza dell'Ente;

l'Organo di amministrazione, denominato comunemente Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo;

l'Organo di revisione contabile, monocratico (Revisore Unico) o collegiale (Collegio dei Revisori dei Conti).

Secondo quanto disposto dall'art. 14 del Codice Civile, la Fondazione può essere costituita, oltre che per atto tra vivi, anche mediante testamento.

L'atto di fondazione diventerà efficace al momento dell'apertura della successione.

Frequentemente vengono effettuati dei lasciti non solo a favore di enti non riconosciuti, ma ancora da istituire: l'art. 3 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile dispone che debba esserne fatta denuncia al Prefetto, che provvederà ad assicurare l'attuazione della volontà del defunto, sempre che essa persegua uno scopo meritevole di essere realizzato.

La Giunta Regionale, **con deliberazione n. 3418 del 30 dicembre 2010** (e s.m.i.) ha approvato, in un'ottica di trasparenza e semplificazione, un unico documento contenente i procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento, alle modifiche statutarie, allo scioglimento e all'estinzione delle persone giuridiche di diritto privato, quali le Associazioni e le Fondazioni.

In particolare, il riconoscimento giuridico avviene con Decreto del Direttore della Sezione EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi e con l'iscrizione dell'ente nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche (l'iscrizione ha efficacia costitutiva).

La funzione di controllo e vigilanza sulle Fondazioni nella Regione del Veneto

La fondazione, come disciplinata dal codice civile, si distingue dall'associazione in quanto generalmente non dispone di un organo assembleare in grado, tra le varie funzioni, di esercitare un controllo sull'attività degli amministratori, con il relativo potere di intervento qualora gli stessi non agiscano in conformità delle norme statutarie. Anche la presenza di un organo di revisione contabile non garantisce l'efficacia del controllo esercitato, mancando l'organo assembleare cui riferire eventuali irregolarità riscontrate.

Per questi motivi il legislatore ha affidato, con l'art. 25 del codice civile, all'autorità governativa le funzioni di controllo e di vigilanza sulle Fondazioni. L'autorità di vigilanza prevista dall'art. 25 c.c. è la stessa (Prefettura o Regione) che ha attribuito alle Fondazioni la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nell'apposito Registro Prefettizio o Regionale del provvedimento di riconoscimento.

I compiti definiti dall'art. 25 del codice civile sono:

- esercitare il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;
- provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
- annullare, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume;
- sciogliere l'organo di amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge;
- autorizzare le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità, esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

L'autorità (governativa o regionale), inoltre, può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni o procedere con la trasformazione o fusione (rispettando il più possibile la volontà dei fondatori) oppure può dichiararne l'estinzione qualora gli scopi siano esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità o il patrimonio divenuto insufficiente.

Il controllo dell'autorità governativa o regionale, infine, è di sola legittimità, non potendosi effettuare valutazioni di merito sull'opportunità o convenienza degli atti adottati dall'ente.

La funzione di controllo e vigilanza sulle Fondazioni nella Regione del Veneto

La Regione del Veneto esercita le funzioni di controllo e vigilanza, di cui all'art. 25 del Codice Civile, sulle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, secondo le disposizioni dettate dalla **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011**, pubblicata nel B.U.R. n. 98 del 27 dicembre 2011 e dai Decreti attuativi del Dirigente Regionale della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Servizi Elettorali e Grandi Eventi. Tali provvedimenti, finalizzati a semplificare e a rendere trasparente l'attività amministrativa, sono consultabili nel sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro Regionale delle Persone Giuridiche – Enti Iscritti", "Controlli sulle Fondazioni" e sono stati trasmessi agli enti interessati per rendere note le nuove disposizioni in materia e gli adempimenti correlati.

Le Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche dovranno, in particolare, far pervenire alla Sezione EE. LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi entro il **15 maggio di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da più dichiaranti** (secondo il modello approvato con apposito Decreto del Direttore Regionale della stessa Sezione, presente nel sito sopraindicato), **sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (o dal Revisore Unico)**.

La dichiarazione dovrà attestare la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa attività entro l'ambito territoriale regionale.

Nel caso in cui gli Enti non trasmettano la dichiarazione entro il termine indicato o la stessa sia incompleta o contenga elementi di criticità, la Sezione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti richiederà agli stessi di far pervenire entro 30 giorni, una serie di documenti contabili (bilanci consuntivo e preventivo e relazioni correlate), sui quali effettuare un controllo approfondito.

Qualora, poi, gli Enti non forniscano alcuna documentazione o non rispettino quanto a loro prescritto, la Sezione potrà porre in essere i provvedimenti più opportuni sino alla revoca del riconoscimento giuridico o procedere con la trasformazione o l'estinzione della Fondazione (artt. 26, 27 e 28 CC – art. 6 DPR. 361/2000), nei casi di maggiore criticità.


Entro il 28 febbraio di ogni anno la stessa Sezione trasmetterà una relazione al Presidente della Giunta Regionale sull'attività di vigilanza e controllo dell'anno precedente.

La funzione di controllo e vigilanza sulle Fondazioni nella Regione del Veneto

Le Fondazioni iscritte nel Registro Regionale alla data del 31 dicembre 2014, sono state n. **379** delle quali n. **31** estinte/cancellate/in corso di liquidazione e oggetto di fusione: pertanto, ne risultavano operative n. **348**.

L'ambito di attività delle Fondazioni operanti nel Veneto è il seguente:

- **Assistenza socio/sanitaria**: beneficenza, assistenza sociale, assistenza ai minori, agli anziani, ai malati, alle persone diversamente abili, agli emarginati (n. 157);
- **Culturale**: nel settore musicale, artistico, teatrale, letterario, socio-ricreativo, storico, filosofico (n. 92);
- **Ricerca in campo sanitario e tecnologico** (n. 17);
- **Sportivo** (n. 2);
- **Tutela e promozione agro/ambientale**, tutela dei beni agro/silvo/pastorali, tutela della fauna (n. 6);
- **Formazione** scolastica e professionale (n. 74).




Le Fondazioni operanti nella Regione del Veneto

Le Fondazioni operanti nel territorio regionale al 31 dicembre 2014 (n. 348) sono così suddivise in ambito provinciale:

- **Belluno** n. 20
- **Rovigo** n. 10
- **Padova** n. 55
- **Treviso** n. 69
- **Venezia** n. 45
- **Verona** n. 84
- **Vicenza** n. 65

Fondazioni suddivise per provincia



Le Fondazioni operanti nella Regione del Veneto raffronto anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014

Le Fondazioni operative nel 2011 risultavano essere n. **316**.

Le Fondazioni operative nel 2012 risultavano essere n. **335**.

Le Fondazioni operative nel 2013 risultano essere n. **345**.

Le Fondazioni operative nel 2014 risultano essere n. **348**.

Provincia	2011	2012	2013	2014
BELLUNO	17	17	19	20
ROVIGO	7	10	10	10
PADOVA	48	55	55	55
TREVISO	64	66	68	69
VENEZIA	46	46	45	45
VERONA	75	79	81	84
VICENZA	59	62	67	65
Totali	316	335	345	348

La funzione di controllo e vigilanza sulle Fondazioni nella Regione del Veneto

Entro il **15 maggio 2015** le Fondazioni iscritte nel Registro Regionale e operative dovevano far pervenire alla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da più dichiaranti (sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Revisore dei Conti e relativa al bilancio consuntivo 2014) approvata con **Decreto n. 17 del 24 febbraio 2015**.

Con **Decreto n. 107 del 10 giugno 2015** sono stati approvati gli esiti delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni pervenute. Le Fondazioni operative risultavano essere n. **348** delle quali per n. **6** Fondazioni si è avviato il procedimento amministrativo di estinzione, per n. **1** Fondazione si è disposta l'estinzione dal Registro Regionale delle Persone Giuridiche e per n. **2** Fondazioni sono stati attivati negli esercizi finanziari precedenti poteri specifici di controllo ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Delle n. **339** (348 - 9) Fondazioni, n. **303** Fondazioni hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Di seguito si riporta l'esito dei controlli effettuati sulle n. **339** Fondazioni sottoposte a controllo:

184 hanno fatto pervenire le dichiarazioni sostitutive regolari e positive nei contenuti;

37 non hanno fatto pervenire le dichiarazioni sostitutive;

29 hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive contenenti elementi di criticità in ordine al patrimonio, al risultato gestionale o all'attività;

89 hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive in relazione alle quali si è ritenuto opportuno esercitare un'azione di monitoraggio e/o richiedere chiarimenti/prescrizioni in ordine ad alcuni elementi (attività espletata, patrimonio, organo di revisione contabile, dichiarazione incompleta o non chiara, perdita di esercizio).

Con **Decreto n. 133 del 6 luglio 2015** è stato modificato dell'esito del controllo per n. **1** Fondazione che risultava non aver trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il termine prescritto (allegato A al Decreto n. 107/2005); l'esito del controllo è diventato pertanto una richiesta di chiarimenti/integrazioni. Inoltre, per n. **4** Fondazioni che non avevano trasmesso alcun riscontro alle richieste di chiarimenti/integrazioni è stato disposto un controllo più approfondito ai sensi del punto 2) della D.G.R. 2078/2011, come risulta dal **Decreto n. 156 dell'11 agosto 2015** con il quale è stato avviato il procedimento amministrativo di controllo per le Fondazioni che alla data del Decreto avevano trasmesso la documentazione contabile richiesta. Alla luce dei Decreti n. 133/2015 e n. 156/2015 gli esiti dei controlli effettuati per l'anno 2015 sulle dichiarazioni sostitutive risultano così modificati:


184 (dato invariato) hanno fatto pervenire le dichiarazioni sostitutive regolari e positive nei contenuti;

36 (37-1) non hanno fatto pervenire le dichiarazioni sostitutive;

33 (29 + 4) hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive contenenti elementi di criticità in ordine al patrimonio, al risultato gestionale o all'attività;

86 (89 + 1 - 4) hanno trasmesso le dichiarazioni sostitutive in relazione alle quali si è ritenuto opportuno esercitare un'azione di monitoraggio e/o richiedere chiarimenti/prescrizioni in ordine ad alcuni elementi (attività espletata, patrimonio, organo di revisione contabile, dichiarazione incompleta o non chiara, perdita di esercizio).


Le n. **69** (36 + 33) Fondazioni sottoposte a controllo più approfondito hanno rappresentato il **20%** delle Fondazioni iscritte al Registro Regionale e operative.



La funzione di controllo e vigilanza sulle Fondazioni nella Regione del Veneto

Il procedimento amministrativo di controllo per l'anno 2015 (esercizio finanziario 2014) riguardante n. **69** Fondazioni si è concluso con il **Decreto n. 207 del 6 ottobre 2015** il cui esito per n. 1 Fondazione è stato successivamente modificato con **Decreto n. 213 del 12 ottobre 2015**. I risultati dell'attività di controllo sono riportati di seguito:

- Per **18** Fondazioni, in relazione ai chiarimenti/documentazione/prescrizioni richieste e ai riscontri ricevuti, **l'esito è stato positivo**;
- per n. **13** Fondazioni, non avendo le stesse trasmesso alcuna documentazione e non essendo stato possibile esercitare l'attività di vigilanza e controllo **è stato evidenziato lo stato di inadempienza, con le conseguenze stabilite dalla D.G.R. n. 2078/2011 punti 3) e 4) delle premesse**;
- per n. **37** Fondazioni, in relazione alla documentazione pervenuta, è stata prevista rispettivamente per n. 36 Fondazioni, un'attività di monitoraggio/verifica negli esercizi finanziari successivi, eventuali prescrizioni specifiche da seguire, procedura di estinzione a carico degli enti interessati o attivazione d'ufficio della stessa e per n. 1 Fondazione è stato attivato l'iter procedurale per l'iscrizione nel Registro Prefettizio;
- per n. **1** Fondazione si è stata disposta l'**estinzione**.



RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA COMPARAZIONE 2011 – 2012 – 2013 – 2014

Complessivamente, pertanto, i risultati complessivi possono così riassumersi:

- controlli 2012 sulla gestione 2011 per 316 Fondazioni:

- 238** (75%) Fondazioni hanno avuto esito positivo;
- 21** (7%) Fondazioni non hanno dato alcun riscontro e sono oggetto di particolare attenzione ai sensi del punto 4) delle premesse della DGR. 2078/2011;
- 57** (18%) Fondazioni sono oggetto di monitoraggio in ordine ad alcune criticità rilevate (perdita di gestione, attività, organo di revisione contabile). Per una Fondazione si sono attivati gli specifici poteri di controllo previsti dall'art. 25 cc.

- controlli 2013 sulla gestione 2012 per 335 Fondazioni:

- 220** (66%) Fondazioni hanno avuto esito positivo;
- 11** (3%) Fondazioni non hanno dato alcun riscontro e sono oggetto di particolare attenzione ai sensi del punto 4) delle premesse della DGR. 2078/2011 (con decreto n. 195 del 23.10.2013 è stato modificato il precedente decreto n. 172 del 27.09.2013 relativamente ad una Fondazione);
- 104** (31%) Fondazioni sono oggetto di monitoraggio in ordine ad alcune criticità rilevate (perdita di gestione, attività, organo di revisione contabile). Per una Fondazione (ulteriore rispetto a quella individuata nel 2011) si sono attivati gli specifici poteri di controllo previsti dall'art. 25 cc.

- controlli 2014 sulla gestione 2013 per 345 Fondazioni:


- 237** (69%) Fondazioni hanno avuto esito positivo;
- 11** (3%) Fondazioni non hanno dato alcun riscontro e sono oggetto di particolare attenzione ai sensi del punto 4) delle premesse della DGR. 2078/2011;
- 94** (27%) Fondazioni sono oggetto di monitoraggio in ordine ad alcune criticità rilevate (perdita di gestione, attività, organo di revisione contabile). Per una Fondazione si sono attivati gli specifici poteri di controllo previsti dall'art. 25 cc. (gli stessi poteri erano stati attivati negli anni scorsi per n. 2 Fondazioni).
- 3** (1%) Fondazioni sono state cancellate nel corso del 2014.

- controlli 2015 sulla gestione 2014 per 348 Fondazioni:


- 202** (58%) Fondazioni hanno avuto esito positivo (in particolare per n. 1 Fondazione a febbraio 2015 si sono conclusi i poteri specifici di controllo attivati ai sensi dell'art. 25 del c.c. nell'anno 2012);
- 13** (3,7%) Fondazioni non hanno dato alcun riscontro e sono oggetto di particolare attenzione ai sensi dei punti 3) e 4) delle premesse della DGR. 2078/2011;
- 125** (36%) Fondazioni sono oggetto di monitoraggio in ordine ad alcune criticità rilevate (perdita di gestione, attività, organo di revisione contabile). Per n. 2 Fondazioni sono stati attivati negli esercizi finanziari precedenti poteri specifici di controllo ai sensi dell'art. 25 del c.c..
- 2** (0,6%) Fondazioni sono state estinte con appositi Decreti;
- 6** (1,7%) Fondazioni sono state oggetto dell'avvio del procedimento amministrativo di estinzione (4 Fondazioni sono state estinte con apposito Decreto e 2 sono in fase di liquidazione).

RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA COMPARAZIONE 2011 – 2012 – 2013 – 2014



GESTIONE 2011
n. 316 fondazioni




GESTIONE 2012
n. 335 fondazioni



GESTIONE 2013
n. 345 Fondazioni



GESTIONE 2014
n. 348 Fondazioni



FONDAZIONI E TRASPARENZA

Decreto Legislativo n. 33/2013

art. 22, comma 1, lett. c


Al 31 dicembre 2014 sono stati pubblicati nel sito web (poi aggiornati nel corso del 2015) i dati contenuti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche e relativi alle seguenti Fondazioni:

- **Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus**
- **Fondazione Cà Vendramin**
- **Fondazione Rovigo Cultura**
- **Fondazione Vajont 9 Ottobre 1963 Onlus**
- **Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto**
- **Fondazione La Casa Onlus**
- **Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno**
- **Fondazione Scolastica Carlo Bocchi**
- **Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza**
- **Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona “G.A.T”**
- **Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova**
- **Fondazione Studium Generale Marcianum per la Promozione di Studi e Ricerche**
- **Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada**
- **Fondazione Scuola di Sanità pubblica, management delle aziende socio-sanitarie e per l’incremento dei trapianti d’organo e tessuti (ex Fitot).**

Considerazioni

Nel corso degli anni 2012 – 2015, quasi la generalità delle Fondazioni sono entrate a regime, seguendo le indicazioni della D.G.R. n. 2078/2011. In particolare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stato utilizzato nel 2015 per il 90 % delle Fondazioni.

- nel 2012 la percentuale è stata pari all' 80 %
- nel 2013 la percentuale è stata pari al 65 %
- nel 2014 la percentuale è stata pari al 92 %
- nel 2015 la percentuale è stata pari al 90 %



Analisi dei risultati

Gli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno 2015 e riferita all'esercizio finanziario 2014 hanno avuto il seguente riscontro:

- la percentuale di Fondazioni che ha adempiuto alle disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011, in particolare la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, si è attestata nel corso del 2015 sul 90% del totale. Da ciò deriva che la quasi generalità delle Fondazioni si è messa a regime, seguendo le indicazioni inserite nel sito web www.regione.veneto.it/web/enti-locali/ alla voce "Registro Regionale delle Persone Giuridiche - Enti iscritti" - "Controlli sulle Fondazioni": questo ha comportato una semplificazione dell'attività di controllo.
- a fronte di un modesto progressivo aumento del numero di Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato nel quadriennio 2012 - 2015 (n. 316 controllate nel 2012, n. 335 controllate nel 2013, n. 345 controllate nel 2014, n. 348 controllate nel 2015), nel corso dell'esercizio dell'attività di controllo per l'anno 2015 si è riscontrato un aumento del numero delle Fondazioni sottoposte a monitoraggio, pari al 36% del numero totale della Fondazioni controllate (rispetto al 18% riferito al controllo per l'anno 2012, al 31% riferito al controllo per l'anno 2013, al 27% riferito al controllo per l'anno 2014).
- il numero sempre crescente di Fondazioni oggetto di monitoraggio è dovuto all'aumento di criticità rilevate nell'esercizio dell'attività di controllo, tra le quali la perdita di gestione, la mancanza di un Organo di Revisione Contabile e, in particolare, la mancanza di attività e/o la non operatività gestionale di un numero sempre maggiore di Fondazioni, che impedisce, allo stato, la realizzazione degli scopi statutari delle stesse.
- relativamente alle Fondazioni con perdite d'esercizio, si conferma anche per il 2015 quanto già rilevato negli anni precedenti, trattandosi di alcune tipologie di Fondazioni la cui attività è strettamente correlata a finanziamenti e contributi pubblici.
- per quanto sopra evidenziato la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, procederà, nel corso del 2016, ad una intensificazione dei controlli nei confronti delle Fondazioni che non svolgono più attività, ricorrendo, nello specifico, a ispezioni in loco o applicando le disposizioni previste dall'art. 25 c.c..
- In caso di reiterata mancanza di attività di dette Fondazioni, tali da rendere impossibile il perseguimento degli scopi per i quali sono state costituite, si procederà, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 27 c.c., a dichiarare l'estinzione d'ufficio delle stesse secondo le modalità previste dall'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.

